



**SCHEMA DI CONTRATTO
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO**

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dr. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di _____;
- Ed il dr. Remo Andreoli, nato a _____, in data _____, C.F. _____ e Partita Iva _____ e residente a _____, in via _____ n. _____ esercente l'attività di chirurgo libero professionista, di seguito denominato "consulente";

Premesso che

- L'assessorato alla Sanità ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche relative alla programmazione sanitaria regionale valutate alla luce dell'introduzione della L.R. 23/2012), con la conduzione di approfondimenti e redazione di proposte di sviluppo delle indicazioni contenute nel PSSR che possono essere di supporto all'azione di indirizzo politico – programmatoria svolta dall'Assessorato;
- è stato valutato adeguato il *curriculum* del dr. Remo Andreoli, acquisito agli atti con prot. n. 476285 del 22.X.2012;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato conferito al predetto dr. Remo Andreoli un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che l'accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla Sanità attraverso lo studio inerente gli aspetti sopra menzionati;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a favorire l'amministrazione regionale, come sopra rappresentata, a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche contrattuali introdotte dalla L.R. 23/2012 con approfondimento delle questioni che possono essere di supporto all'attività di indirizzo politico - programmatoria dell'Assessorato alla Sanità. In particolare, materia della consulenza è l'approfondimento delle questioni inerenti l'attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Socio sanitario regionale. Il consulente fornirà proposte sui provvedimenti che avranno forte impatto sulla programmazione socio-sanitaria regionale e che richiedono una necessaria opera di adeguamento del SSR. e consegnerà all'Assessore alla Sanità un rapporto trimestrale sulla propria attività.

Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla Sanità, con conseguenziale integrazioni al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza. Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia. La presente convenzione non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude

l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

ART. 2

DURATA DELL'INCARICO

Il contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n.244, art. 3 comma 18 e avrà durata di un anno.

ART. 3

COMPENSO

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.

ART. 4

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'INCARICATO

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Riguardo quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all'art. 30 D.lgs. n. 196/2003 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 5

DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

ART. 6

GIUDICE COMPETENTE

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ART. 7

REGISTRAZIONE E RINVIO

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.